

**ICA REN DOS S.r.l.**

P.IVA 16649761000  
Via Giuseppe Ferrari n. 12  
00195 – Roma  
[icarendos.srl@legalmail.it](mailto:icarendos.srl@legalmail.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS  
[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
COMMISSIONE PNRR-PNIEC  
Gruppo Istruttore 3  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

e.p.c. Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

e p.c. Direzione Valutazioni Ambientali  
SEDE  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Oggetto: [ID: 10370]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico connesso alla RTN denominato "Grotte di Castro" di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,9 MWac da realizzarsi nel Comune di Grotte di Castro (VT).

Proponente: ICA REN DOS S.R.L

**Controdeduzioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006**

Spett.li Enti,

con la presente la ICA REN DOS S.R.L, con sede legale in Roma in Via Giuseppe Ferrari n. 12, intende dare riscontro alle osservazioni formulate dal pubblico in riferimento alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto in oggetto.

Nello specifico, le presenti controdeduzioni sono formulate in riscontro alle osservazioni e ai pareri pervenuti dal Comune di Grotte di Castro, dal Sig. Francesco Orzi, dal Sig. Antonio Mancini Caterini, dalla Sig.ra Maria Gabriella Quercia e dalla Sig.ra Monica Tommasi in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Amici della Terra Onlus.

Roma, lì 16.11.2023

## Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

### Controdeduzioni del proponente ex. Art 24, comma 3, D.lgs 152/2006

La ICA REN DOS S.r.l., C.F. e P.IVA 16649761000 Via Giuseppe Ferrari n. 12, 00195 – Roma, domicilio digitale [icarendos.srl@legalmail.it](mailto:icarendos.srl@legalmail.it), iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma nella sezione ordinaria, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresenta quanto segue:

#### Premesso che

- Con nota acquisita al prot. n.146638/MASE del 15/09/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Società Ica Ren Dos S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, integrata con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017;
- Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, della potenza di picco di 20,9 MWp e potenza in immissione di 19,89 MW, da realizzarsi su aree agricole situate nel comune di Grotte di Castro (VT);
- Il progetto rientra nella tipologia di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, denominata: *“impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”*;
- Il progetto non ricade in alcuna delle aree indicate al comma 8 dell’art.20 del D.L. 199/2021 recante *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. Pertanto, si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, e l’istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale dovrà essere svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- Con nota al prot. N. 0155747/MASE del 02.10.2023 accertava la completezza della documentazione necessaria, comunicava al Proponente ed alle Amministrazioni interessate;
- Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica, che ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, e l’Avviso al pubblico, venivano pubblicati sul sito web di MASE all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10242/15099>;
- Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 6, del D.L. 152/2021, dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo;
- Nel termine previsto *ex lege* per la formulazione delle osservazioni pubbliche sul sito del MASE all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10242/15099> venivano pubblicate

differenti osservazioni mosse dai seguenti dichiaranti: Comune di grotte di Castro, Sig. Francesco Orzi; Sig. Antonio Mancini Caterini, Sig.ra Maria Gabriella Quercia.

- Tutti i dichiaranti ut sopra citati esprimevano pareri non favorevoli ovvero loro personale contrarietà all'approvazione del progetto in argomento.

\* \* \*

Tanto premesso, la **ICA REN DOS S.r.l.** richiede a codeste Spett.li Amministrazioni di voler non considerare il parere non favorevole rilasciato dal Comune di Grotte di Castro nonché le osservazioni pubbliche, poiché infondate e inammissibili, per i motivi esposti nei seguenti allegati:

- **ALLEGATO 1: Osservazioni e al parere non favorevole** pervenuto dal **Comune di Grotte di Castro** in data 30/10/2023 con prot. 6833;
- **ALLEGATO 2: Osservazioni** dei Sigg. **Maria Gabriella Quercia e Francesco Orzi** pervenute in data 30/10/2023;
- **ALLEGATO 3: Osservazioni** della **Sig.ra Monica Tommasi, in qualità di legale rappresentante della Associazione Amici della Terra Onlus** pervenuta in data 01/11/2023;
- **ALLEGATO 4: Osservazioni** del **Sig. Antonio Maria Caterini** pervenuta in data 26/10/2023.

 **ICA REN DOS SRL**  
Via Giuseppe Ferrari, 12  
00195 Roma (Italia)  
C.F. / P.IVA 16649761000

*Fsoriano*

Firmado por  
FRANCISCO JOSE  
SORIANO DAVO  
el 16/11/2023 a las  
09:11:47 UTC

**ALLEGATO 1**

**Oggetto:** [ID: 10370] Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “Grotte di Castro” di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,9 MWac. \_ **Controdeduzioni ex art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006, alle osservazioni e al parere non favorevole** pervenuto dal **Comune di Grotte di Castro** in data 30/10/2023 con prot. 6833.

In merito a quanto pervenuto, si dichiara quanto segue:

- **Componente paesaggio**

In riferimento a quanto argomentato nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale, capitolo 3\_Tutele e vincoli territoriali e ambientali, paragrafo 3.6\_Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Regione Lazio*, le tavole di paesaggio riferibili alla Tav. A del P.T.P.R. contenenti l'individuazione territoriale degli Ambiti di Paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio, hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Le cartografie rappresentano la classificazione tipologica degli ambiti di paesaggio ordinati per rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. Nel caso in esame, come rilevato anche dal Comune di Grotte di Castro, i siti di progetto non risultano interessati da aree sottoposte a vincolo e le norme di piano riferibili agli ambiti di Paesaggio (art.26 del P.T.P.R.) hanno pertanto natura descrittiva, conoscitiva e di indirizzo, ma non prescrittiva. Si specifica inoltre, considerata l'attuale destinazione d'uso agricolo “seminativi irrigui e non irrigui” e “colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti” che nelle “*Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)*” della Regione Lazio è specificato quanto segue:

*“l'art. 75, contiene anche una specifica definizione di impianto agrovoltaiico come soluzione progettuale tale da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e realizzata con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate - fonte Linee Guida per gli impianti Fotovoltaiici Regionale Lazio”.*

Preso atto della ricchezza del sito indagato, in termini di valore paesaggistico, si precisa che l'area continuerà ad avere le caratteristiche generali a dominanza agricola. L'impianto agrovoltaiico proposto prevede, a tal scopo, interventi di mitigazione atti a non compromettere la qualità del contesto paesaggistico del sito di intervento, sia per quanto concerne la componente faunistica che per quella floristico-vegetazionale.

In merito all'affermazione del Comune di Grotte di Castro:

*“La mancata definizione delle linee guida nazionali per l'individuazione delle aree idonee e dall'altra parte l'individuazione delle aree idonee nell'art. 20 comma 8 del Lgs. 199/2021, non determinano, come affermato dal proponente un valore indicativo e non prescrittivo, al contrario denotano chiaramente che questo tipo di area è non idoneo perché sottratto ad altra vocazione.”*

si specifica che nell'ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale si dichiara il valore indicativo e non prescrittivo esclusivamente della Tav. A del P.T.P.R. della Regione Lazio, senza alcun riferimento alla natura prescrittiva o indicativa delle linee guida nazionali. Di contro, inoltre, in merito alla dichiarazione di non idoneità delle aree riconducibili alla presunta sottrazione della vocazione agricola dell'area a fronte della realizzazione dell'impianto agrivoltaico, si richiama il citato art. 75 delle linee guida del P.T.P.R. della Regione Lazio contenente una specifica definizione dell'impianto agrivoltaico come soluzione progettuale tale da non compromettere la continuità dell'attività di coltivazione agricola e pastorale (per ulteriori specifiche, si rimanda al punto precedente). Inoltre, in merito a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. Toscana, argomentate nell'ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale, le finalità cui mira la normativa statale non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, sicché le Regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (ex multis, sentenze 77/2022, 177/2021, 258/2020 e 177/2018). Pertanto, la procedura autorizzativa di impianti FER non può prescindere da una verifica concreta della compatibilità con l'impianto, considerando inoltre la natura favorevole di agrivoltaico del progetto e un bilanciamento tra l'inclusione del sito nell'area non idonea e l'interesse pubblico all'incremento delle rinnovabili. Il presente SIA contiene gli elementi, le stime e le valutazioni necessarie per l'effettiva valutazione positiva di compatibilità del progetto con il sito ove il progetto è destinato a realizzarsi. Il SIA, come strumento tecnico-valutativo, esplicita nel dettaglio le condizioni di completa idoneità del “progetto agrivoltaico” in esame.

- **Componente agricola**

In merito all'osservazione del Comune di Grotte di Castro riconducibile all'assenza di una caratterizzazione pedologica di dettaglio, si attesta che le specifiche tecniche riconducibili alle indagini e alle analisi del sito in esame sono contenute e approfondite nell'elaborato specialistico ICA\_101\_REL14\_Relazione\_agronomica, nello specifico:

- 3.4 Caratteri pedologici e pedoclimatici
- 3.5 Uso del suolo
- 3.6 Capacità d'uso del suolo delle aree di impianto (Land Capability Classification)
- 4. ASPETTI VEGETAZIONALI
- 5. ASPETTI AGRONOMICI
- 5.1 Stato dei luoghi e colture praticate

Come riportato nell'elaborato *ICA\_101\_REL14\_Relazione\_agronomica* paragrafo 3.6 *Capacità d'uso del suolo delle aree di impianto (Land Capability Classification)*, a fronte delle indagini svolte sul campo e alle analisi specialistiche eseguite, lo studio ha permesso di classificare i terreni presenti nell'area di impianto nelle categorie di seguito descritte e riportate nella Carta di uso reale del suolo. Occorre evidenziare che l'analisi ha consentito l'individuazione di tipologie di suoli profondamente omogenee, attribuendole a terreni di riferimento la **classe III**, soprattutto per le limitazioni di carattere climatico. I terreni in queste classi presentano suoli adatti all'agricoltura e, nello specifico, quelli relativi alla **classe III** sono quelli maggiormente rappresentati a livello regionale, occupando circa ¼ della superficie totale. Si specifica inoltre che l'elaborato specialistico è stato redatto e firmato da un professionista specializzato iscritto all'albo dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Viterbo.

In merito alla richiesta di indagini edafiche del sito, oltre quanto dichiarato nel documento *ICA\_101\_REL14\_Relazione\_agronomica*, si rimanda inoltre all'elaborato *ICA\_101\_PMA\_Piano di Monitoraggio* paragrafo 8.1.4 *Monitoraggio Ante Operam (AO)*, componente suolo, finalizzato a monitorare la sostanza organica che compone il suolo mediante esecuzione di campionamenti del terreno, in coerenza con quanto riportato nelle *"Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) – ISPRA"*.

Per quanto riguarda l'osservazione sollevata relativa agli scopi societari della società proponente, si specifica che nelle *Linee Guida per gli impianti agrivoltaici* punto 3.2 *Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto* si evidenzia che la realizzazione di impianti agrivoltaici può essere attuata da Associazioni Temporenee di Imprese (ATI) formate da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole, mediante specifico accordo.

In relazione all'osservazione circa il mancato dettaglio dell'attività agricola e il soggetto che svolgerà la stessa, si fa presente che la documentazione inerente all'impresa agricola coinvolta è necessaria esclusivamente per l'accesso ai finanziamenti ministeriali per la realizzazione di impianti agrivoltaici riconducibili al decreto *Agrivoltaico-PNRR 2023*. Il proponente si riserva pertanto di stipulare il contratto con l'impresa agricola, scelta nel ventaglio dei soggetti individuati come idonei in questa fase preliminare, in una fase successiva del processo, contestualmente alla trasmissione dell'Autorizzazione Unica. Il piano di monitoraggio riconducibile all'elaborato *ICA\_101\_PMA\_Piano di Monitoraggio*, al paragrafo 8.1.7 *Indicazioni di monitoraggio per il conseguimento dei requisiti dell'impianto agrivoltaico*, inoltre, prevede che il monitoraggio della continuità agricola e pastorale venga effettuato mediante il confronto della Produzione Lorda Standard ANTE e POST intervento, con riferimento ai parametri regionali di cui Determina N. G03871 del 18/04/2016 - *Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione Produzioni Standard ed approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese*.

In merito all'osservazione circa l'inadeguatezza delle valutazioni in merito al computo metrico, si precisa che i costi segnalati sono desunti dall'interpolazione dei preventivi ricevuti e dai costi sostenuti da interventi similari in corso di realizzazione sul territorio, come previsto dalla normativa specifica.

- **Studio di Valutazione d'Incidenza, studio faunistico**

In riferimento all'osservazione circa la necessità di acquisire il parere preventivo per la Valutazione di Incidenza Ambientale, ribadito quanto affermato dal comune stesso, ovvero che il progetto è inserito in un'area priva di vincoli e che la zona dista più di 5 km da un'area ricadente nella Rete Natura 2000 si fa presente che, come indicato nell'elaborato ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale al paragrafo 7.6\_Biodiversità l'utilizzo di pannelli fotovoltaici di ultima generazione a basso indice di riflettanza (vetro antiriflesso di tipo Fresnel) e l'applicazione di porzioni bianche non polarizzate (bordo delle celle o griglie in materiale non riflettente) sugli elementi di progetto riduce la polarizzazione dei pannelli, minimizzando i rischi di collisione dell'avifauna. Preso atto che il D.P.R. 357/97 indica che:

*“Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)”*

si attesta che il sito non ricade in area tutelata da Rete Natura 2000.

Rilevante sotto questo aspetto è la pronuncia del Consiglio di Stato in materia di ambito di applicazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).

Il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327, ha ribadito che la procedura di V.Inc.A. deve essere applicata per tutti i piani o progetti che ricadano all'interno delle aree naturali protette di cui alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.) ovvero ricadano all'esterno, ma possano avere effetti significativi su di esse. In merito, la sentenza specifica che l'art. 6, par. 3, della direttiva n. 92/43/CEE indica chiaramente che, nella considerazione della sussistenza della probabilità o rischio di effetti negativi sugli ecosistemi protetti, può essere applicato il principio di precauzione.

Pertanto, sono le autorità nazionali competenti che valutano e richiedono eventuali integrazioni documentali riconducibili agli aspetti dell'incidenza ambientale, a fronte di un comprovato rischio di effetti negativi sul sito.

A fronte di quanto esposto, si ritiene opportuno rimandare la decisione circa la necessità di ulteriore documentazione agli enti preposti in quanto, viste le scelte tecnico-progettuali e tecnologiche adottate, si ritiene sufficiente quanto prodotto.

Si ritiene pertanto insussistente la richiesta di V.Inc.A. per questa fase del procedimento. Per completezza di informazioni, in coerenza con il vigente quadro normativo, si precisa, inoltre, che la V.Inc.A. è subordinata ad un ulteriore passaggio preliminare denominato “Valutazione Preliminare/Screening” riconducibile al livello 1 del procedimento specifico.

#### - **Soluzioni alternative**

In merito all’osservazione riconducibile alla tematica delle soluzioni alternative, si precisa che le stesse sono approfondite nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale* al paragrafo *5\_Alternative valutate e soluzione progettuale proposta* redatto in conformità con le Linee guida SNPA “Valutazione di impatto ambientale – Norme tecniche per la redazione di studi di impatto ambientale” (2020), in coerenza con quanto disposto al capitolo *2\_Contenuti dello studio di impatto ambientale – 2.3\_Analisi della compatibilità dell’opera – 2.3.1\_Ragionevoli alternative*.

Le alternative progettuali sono state pertanto analizzate sui criteri oggettivi dettati dalla normativa nazionale circa gli impianti FER vigente al tempo della presentazione dell’istanza. Le linee guida nazionali prevedono l’analisi delle alternative progettuali rispetto a condizioni verificabili, riconducibili alla normativa nazionale e alle tecnologie disponibili sul mercato.

#### - **Le FER nella Provincia di Viterbo**

In merito all’osservazione riguardante il presunto cumulo degli impianti FER nella provincia di Viterbo, riconducibile alla Delibera di Giunta Regionale n. 171/2023, si precisa che tale delibera si limita ad attestare un’elevata criticità e non a precludere la realizzazione di ulteriori nuovi impianti FER.

A tal proposito, in coerenza con la sentenza TAR Lazio n. 9907 del 12/06/2023, in merito all’illegittimità dei divieti aprioristici all’installazione di impianti FER nella Regione Lazio, si riporta quanto segue:

*“la previsione in parola viola la normativa unionale e nazionale di riferimento e pecca, in modo manifesto, di ragionevolezza e proporzionalità avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER – aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 ed art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 – coincidenti con l’esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l’attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, onde preservare l’ambiente ed il paesaggio (cfr. Corte Cost., sent. n. 177/2021; n. 199 del 2014; n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009; cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022). 9.1 Di recente, le stesse Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno ribadito la sussistenza di un favor allo sviluppo delle fonti rinnovabili derivante dalla normativa Europea, puntualmente recepito dal legislatore nazionale, tale da non consentire “alle singole Regioni di*



*adottare legittimamente una normativa regionale concorrente contrastante con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili, né di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto, ma lasciano spazio alle Regioni di individuare, caso per caso, situazioni in cui l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch'essi a principi affermati a livello Europeo",* ciò allo scopo di bilanciare, volta per volta tutti gli interessi pubblici eventualmente contrapposti (cfr. Corte Cass., Sez. Unite, 14/04/2023, n. 10054)."

La pronuncia in esame si pone in linea di continuità con la giurisprudenza che ritiene necessario demandare al procedimento il corretto bilanciamento tra i vari interessi collegati alla tutela del paesaggio e la necessità di implementare le fonti di energia rinnovabili. Si ritengono pertanto insussistenti le motivazioni a supporto dell'osservazione in esame.

In merito all'osservazione sulla non idoneità dell'area in riferimento all'art. 20 co. 8 del D.Lgs. 199/2021, si specifica che le condizioni contenute nel co. 8 devono essere rispettate per qualificare come area idonea il sito di progetto esclusivamente ai fini dell'avvio del Procedimento Unico Autorizzativo Regionale VIA-PAUR (art. 27 bis D.Lgs. 152/2006), procedimento differente dall'istanza VIA presentata, regolata dall'art. 25 D.Lgs. 152/2006. Per completezza di informazioni, si precisa che l'area risulta idonea in quanto ricadente in zona classificata come "agricola" dal P.R.G. del Comune di Grotte di Castro, in coerenza con le disposizioni ministeriali vigenti (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – 10 settembre 2010*).

Infine, si precisa che, in coerenza con quanto esplicitato nel *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale*, paragrafo 7.12 *Impatti cumulativi*, lo studio degli impatti cumulativi è stato effettuato attraverso la definizione dell'area vasta calcolata su un buffer pari a 10 km all'interno della quale oltre all'impianto in progetto sono presenti altre sorgenti d'impatto i cui effetti possano cumularsi con quelli indotti dall'opera proposta. Lo studio è basato sulla ricognizione di impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, autorizzati e in fase di autorizzazione, ma la stima dell'effetto cumulo allo stato attuale relativa alle potenziali occupazioni di suolo degli impianti deve tener conto esclusivamente degli impianti realizzati e autorizzati, escludendo quelli presentati, la cui realizzazione rimane incerta.

#### - **Vincolo idrogeologico**

In merito all'osservazione circa la presenza del Vincolo Idrogeologico, si precisa che l'area è sottoposta a vincolo ai sensi del R.D. 3276/1923 e non ai sensi della Legge 3267/2003, che reca come oggetto: *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*, normativa che non interessa l'area e l'argomento in esame.

Come specificato nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale* paragrafo 3.4 *Vincolo Idrogeologico*, il vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti. Per la

gestione del vincolo idrogeologico, la Provincia ha approvato un apposito regolamento dove viene indicato il quadro normativo di riferimento, le procedure adottate e la documentazione da produrre da parte del richiedente. La trasmissione della documentazione necessaria alla richiesta del parere specifico, come da normativa vigente, è prevista in una fase successiva del procedimento. Si precisa, inoltre, che le indagini e le indicazioni tecniche necessarie alla valutazione riconducibili alla tematica in esame, sono contenute nell'elaborato specialistico *ICA\_101\_REL11\_Relazione Geologica*, redatta da un professionista incaricato iscritto all'albo dei Geologi del Lazio.

#### - Caccia

In merito all'osservazione circa le interferenze del nuovo impianto con l'attività venatoria, si ribadisce quanto espresso nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale*, paragrafo 3.11 *Piano Faunistico Venatorio Regionale e Provinciale* nel quale si specifica che *"Gli impianti di progetto non ricadono in zone di rispetto venatorio né in zone di ripopolamento e cattura"*.

Per quanto riguarda la fauna selvatica, come specificato nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale* al paragrafo 7.6 *Biodiversità*, l'utilizzo di pannelli fotovoltaici di ultima generazione a basso indice di riflettanza (vetro antiriflesso di tipo Fresnel) e l'applicazione di porzioni bianche non polarizzate (bordo delle celle o griglie in materiale non riflettente) sugli elementi di progetto riduce la polarizzazione dei pannelli, minimizzando i rischi di collisione dell'avifauna.

Inoltre, preso atto che il Codice civile, art. 842 prevede che:

*"Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge (art. 841 c.c.) sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno."* e che l'art.841 c.c. prevede che *"il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo, e che tale facoltà è finalizzata a "proteggerlo dall'ingerenza di terzi" (Cass. Civ., Sez. II, 18/12/2001, n. 15977), onde evitare accessi non autorizzati."*

si specifica che, a seguito della realizzazione dell'impianto, l'area verrà recintata e quindi risulterà inaccessibile a terzi, in coerenza con la normativa vigente.

#### - Componente turistico-naturalistica

In merito alle osservazioni circa la compromissione del contesto paesaggistico e territoriale si ribadisce quanto esplicitato nelle sezioni dedicate riferibili ai seguenti documenti:

- *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale*
- *ICA\_101\_REL15\_Relazione\_Paesaggistica*
- *ICA\_101\_REL16\_Relazione\_di\_intervisibilità*
- *ICA\_101\_PMA\_Piano di Monitoraggio*

Nello specifico si evidenzia che il documento *ICA\_101\_REL15\_Relazione\_Paesaggistica*, dedica l'intero capitolo 6 all'"*Analisi impatti sul paesaggio e alla verifica della congruità e compatibilità dell'intervento rispetto ai caratteri del paesaggio*" con tabelle matrici dedicate all'analisi e alle valutazioni dei singoli sistemi paesaggistici.

Inoltre, nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale*, il capitolo *9 Opere di mitigazione* si argomentano le misure di mitigazione per tutte le componenti esaminate, comprese quelle paesaggistiche. Quanto trasmesso è in coerenza con la normativa vigente e le disposizioni ministeriali in termini di contenuti e di soluzioni tecniche.

In merito alle osservazioni circa la compromissione del cd. *“Sentiero dei Briganti”*, si specifica che il tracciato ufficiale del percorso non risulta disponibile su portali ufficiali, ma desumibile in forma frammentata su siti di carattere non ufficiale. L’unico tratto reso noto dal portale della Regione Lazio è quello riconducibile alla Riserva Naturale Regionale del Monte Rufeno, identificato con il codice ufficiale CAI101. Dalla ricognizione effettuata degli atti regionali finalizzati a finanziare progetti di recupero inerenti al *“Sentiero dei Briganti”*, si precisa che non risulta mai allegata una planimetria ufficiale dei tratti interessati, risulta quindi impossibile stabilire l’esatto percorso. Il layout di progetto visionabile sul documento *ICA\_101\_TAV26\_Layout impianto FV su mappa catastale* coinvolge esclusivamente aree private, lasciando libere le aree e le strade di proprietà pubblica.

Il cd. *“Sentiero dei Briganti”* non è censito tra i beni vincolati dal P.T.P.R. della Regione Lazio – Tav. B *“Beni Paesaggistici”*, né Tav. C *“Beni del patrimonio naturale e culturale”*.

A fronte di quanto esposto, riconosciuto il valore storico-naturalistico del percorso sopracitato e la possibilità di passare sulla viabilità pubblica esistente, ci riserviamo di ricevere disposizioni in merito dagli Enti competenti.

#### - **Componente tutela beni culturali**

In merito all’osservazione riguardante la componente di tutela dei Beni Culturali, si ribadisce quanto dichiarato dal Comune stesso

*“si rileva che il progetto è stato inserito in un’area priva di vincoli ostativi alla realizzazione”*

Il Comune riporta una cartografia dei principali Beni Culturali specificando quanto segue:

*“In particolare nelle immediate vicinanze del “sottocampo 1” dell’impianto fotovoltaico oggetto di VIA indicato negli elaborati progettuali, sorge Villa Caterini, immobile di interesse culturale dichiarato, vincolato dal 02/03/2004 ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 490/1999 ad una distanza di circa 300 m.”*

A tal proposito, si evidenzia che la stessa cartografia, riconducibile al portale ministeriale Vincoli in Rete (consultabile al sito: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/>) è stata inserita nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale* capitolo *3 Tutela e vincoli territoriali e ambientali*, paragrafo *3.5 Beni culturali e Beni Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004)*. Nel paragrafo dedicato è stata inoltre inserita la scheda relativa al bene in esame con le specifiche disponibili sul portale. Il portale, inoltre, permette di caricare il file KMZ del progetto in modo da misurare oggettivamente la distanza del bene dall’area di progetto; pertanto, si conferma che la distanza è pari a quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, ovvero 450 m, ben oltre la distanza minima di 100 m definita dell’art.46 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio, relativo a *“Beni puntuali e lineari – testimonianza dei*

*caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto*". Le specifiche in merito alla tutela dei Beni Culturali, storici e archeologici sono disponibili e consultabili nei seguenti documenti:

- *ICA\_101\_REL12\_Verifica\_preventiva\_interesse\_archeologico\_VPIA*
- *ICA\_101\_REL15\_Relazione\_Paesaggistica*
- *ICA\_101\_REL16\_Relazione\_di\_intervisibilità*

Si specifica inoltre che le opere di mitigazione sono approfondite, oltre che nei documenti sopracitati, anche nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale capitolo 9\_Opere di mitigazione e compensazione*.

L'intera documentazione relativa all'istanza contiene gli elementi, le stime e le valutazioni necessarie per l'effettiva valutazione positiva di compatibilità del progetto con il sito ove il progetto è destinato a realizzarsi. Il SIA, come strumento tecnico-valutativo, esplicita nel dettaglio le condizioni di completa idoneità del "progetto agrivoltaico" in esame ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni ministeriali.

Roma, lì 16.11.2023

**ALLEGATO 2**

**Oggetto:** [ID: 10370] Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “Grotte di Castro” di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,9 MWac. \_  
**Controdeduzioni ex art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006, alle osservazioni dei Sigg. Maria Gabriella Quercia e Francesco Orzi** pervenute in data 30/10/2023

In merito a quanto pervenuto, si dichiara quanto segue:

- **In merito al Sentiero dei briganti**

In merito alle osservazioni circa la compromissione del contesto paesaggistico e territoriale si ribadisce quanto esplicitato nelle sezioni dedicate riferibili ai seguenti documenti:

- *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale*
- *ICA\_101\_REL15\_Relazione\_Paesaggistica*
- *ICA\_101\_REL16\_Relazione\_di\_intervisibilità*
- *ICA\_101\_PMA\_Piano di Monitoraggio*

Nello specifico si evidenzia che il documento *ICA\_101\_REL15\_Relazione\_Paesaggistica*, dedica l'intero capitolo 6 all'”*Analisi impatti sul paesaggio e alla verifica della congruità e compatibilità dell'intervento rispetto ai caratteri del paesaggio*” con tabelle matrici dedicate all'analisi e alle valutazioni dei singoli sistemi paesaggistici.

Inoltre, nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale*, il capitolo 9\_”*Opere di mitigazione*” argomenta le misure di mitigazione per tutte le componenti esaminate, comprese quelle paesaggistiche. Quanto trasmesso è in coerenza con la normativa vigente e le disposizioni ministeriali in termini di contenuti e di soluzioni tecniche.

In merito alle osservazioni circa la compromissione del cd. “*Sentiero dei Briganti*”, si specifica che il tracciato ufficiale del percorso non risulta disponibile su portali ufficiali, ma desumibile in forma frammentata su siti di carattere non ufficiale. L'unico tratto reso noto dal portale della Regione Lazio è quello riconducibile alla Riserva Naturale Regionale del Monte Rufeno, identificato con il codice ufficiale CAI101. Dalla ricognizione effettuata degli atti regionali finalizzati a finanziare progetti di recupero inerenti al “*Sentiero dei Briganti*”, si precisa che non risulta mai allegata una planimetria ufficiale dei tratti interessati, risulta quindi impossibile stabilire l'esatto percorso. Il layout di progetto visionabile sul documento *ICA\_101\_TAV26\_Layout\_impianto\_FV\_su\_mappa\_catastale* coinvolge esclusivamente aree private, lasciando libere le aree e le strade di proprietà pubblica.

Il cd. “*Sentiero dei Briganti*” non è censito tra i beni vincolati dal P.T.P.R. della Regione Lazio – Tav. B “*Beni Paesaggistici*”, né Tav. C “*Beni del patrimonio naturale e culturale*”.

A fronte di quanto esposto, riconosciuto il valore storico-naturalistico del percorso sopracitato e la possibilità di passare sulla viabilità pubblica esistente, ci riserviamo di ricevere disposizioni in merito dagli Enti competenti.

- **In merito alla Relazione Paesaggistica e ai beni culturali**

In riferimento all'osservazione sollevata riguardo la presenza del Castello di Santa Cristina, sito a 280 m dall'area di progetto, si precisa che nessun sito con tale denominazione risulta censito dalla cartografia nazionale e/o regionale e non risulta disponibile alcuna dichiarazione di interesse storico-culturale sul sito in esame. A tal proposito, si evidenzia che la cartografia, riconducibile al portale ministeriale Vincoli in Rete (consultabile al sito: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/>) è stata inserita nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale capitolo 3\_Tutela e vincoli territoriali e ambientali*, paragrafo 3.5\_Beni culturali e Beni Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004). Nel paragrafo dedicato è stata inserita la scheda relativa al bene denominato "Villa Caterini" con le specifiche disponibili sul portale. Il portale, inoltre, permette di caricare il file KMZ del progetto in modo da misurare oggettivamente la distanza del bene dall'area di progetto; pertanto, si conferma che la distanza è pari a quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, ovvero 450 m, ben oltre la distanza minima di 100 m definita dell'art.46 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio, relativo a "Beni puntuali e lineari – testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto". Pertanto, preso atto del valore storico attribuito dalla comunità locale al bene in esame, si ribadisce quanto sopra esposto. Si precisa, infine, che la distanza di 500 m, menzionata nell'osservazione in esame come fascia di rispetto "prevista per legge" risulta esclusivamente riconducibile al D.Lgs. 199/2021 art. 20 co.8 c-quater in qualità di criterio atto ad individuare le aree idonee per accedere all'iter semplificato. In sintesi, l'area deve distare 500 m dal bene vincolato solo in caso si voglia accedere all'iter semplificato. La normativa di settore prevede, di contro, come già specificato, una fascia di rispetto di 100 m ai sensi dell'art.46 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio.

In merito alle osservazioni circa la presunta inidoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 20, co. 8, considerata la vicinanza con Beni Culturali, si precisa che tale normativa determina l'idoneità delle aree esclusivamente ai fini dell'attivazione dei procedimenti semplificati in conformità con quanto introdotto dal Decreto Semplificazione 2022, il quale ha modificato il citato D.Lgs. 199/2021.

**In sintesi, pertanto, il D.Lgs. 199/2021 art. 20, co. 8 non determina l'idoneità o meno per gli impianti agrivoltaici in generale, ma solo quelli idonei per particolari iter autorizzativi semplificati.**

Si precisa che, di contro, la presente istanza è riconducibile a una procedura di VIA regolata dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto esula dall'individuazione delle aree idonee rispetto ai criteri del D.Lgs. 199/2021 art. 20, **in quanto l'istanza in corso non rientra nell'iter semplificato.**

Per completezza di informazione, i criteri di identificazione delle aree idonee sono riconducibile al D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recepiti anche dalle "Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE

per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)” della Regione Lazio, disponibile al seguente indirizzo:

[https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB\\_DGR\\_390\\_07\\_06\\_2022\\_Allegato\\_1.pdf](https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB_DGR_390_07_06_2022_Allegato_1.pdf)

- **In merito agli aspetti urbanistici**

In riferimento a quanto argomentato nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale*, capitolo 3 *Tutele e vincoli territoriali e ambientali*, paragrafo 3.6 *Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Regione Lazio*, le tavole di paesaggio riferibili alla Tav. A del P.T.P.R. contenenti l’individuazione territoriale degli Ambiti di Paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio, hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Le cartografie rappresentano la classificazione tipologica degli ambiti di paesaggio ordinati per rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. Nel caso in esame, come rilevato anche dal Comune di Grotte di Castro, i siti di progetto non risultano interessati da aree sottoposte a vincolo e le norme di piano riferibili agli ambiti di Paesaggio (art.26 del P.T.P.R.) hanno pertanto natura descrittiva, conoscitiva e di indirizzo, ma non prescrittiva. Si specifica inoltre, considerata l’attuale destinazione d’uso agricolo “seminativi irrigui e non irrigui” e “colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti” che nelle “*Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)*” della Regione Lazio è specificato quanto segue:

*“l’art. 75, contiene anche una specifica definizione di impianto agrivoltaico come soluzione progettuale tale da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e realizzata con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate - fonte Linee Guida per gli impianti Fotovoltaici Regionale Lazio”.*

Preso atto della ricchezza del sito indagato, in termini di valore paesaggistico, si precisa che l’area continuerà ad avere le caratteristiche generali a dominanza agricola. L’impianto agrovoltaico proposto prevede, a tal scopo, interventi di mitigazione atti a non compromettere la qualità del contesto paesaggistico del sito di intervento, sia per quanto concerne la componente faunistica che per quella floristico-vegetazionale.

- **In merito al parere del MASE relativo agli impianti industriali**

In merito alle osservazioni circa la presunta inidoneità dell’area ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 20, co. 8 e in merito alla vicinanza o meno di impianti industriali, racchiusi in un raggio di 500 m, si precisa che tale normativa determina l’idoneità delle aree esclusivamente ai fini dell’attivazione dei procedimenti semplificati in conformità con quanto introdotto dal Decreto Semplificazione 2022, il quale ha modificato il citato D.Lgs. 199/2021.

**In sintesi, pertanto, il D.Lgs. 199/2021 art. 20, co. 8 non determina l'idoneità o meno per gli impianti agrivoltaici in generale, ma solo quelli idonei per particolari iter autorizzativi semplificati.**

Si precisa che, di contro, la presente istanza è riconducibile a una procedura di VIA regolata dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto esula dall'individuazione delle aree idonee rispetto ai criteri del D.Lgs. 199/2021 art. 20, in quanto l'istanza in corso non rientra nell'iter semplificato.

- **In merito alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio 171/2023**

In merito all'osservazione riconducibile alla Delibera di Giunta Regionale n. 171/2023, si precisa che, tale delibera, si limita ad attestare un'elevata criticità e non a precludere la realizzazione di ulteriori nuovi impianti FER.

A tal proposito, in coerenza con la sentenza TAR Lazio n. 9907 del 12/06/2023, in merito all'illegittimità dei divieti aprioristici all'installazione di impianti FER nella Regione Lazio, si riporta quanto segue:

*“la previsione in parola viola la normativa unionale e nazionale di riferimento e pecca, in modo manifesto, di ragionevolezza e proporzionalità avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER – aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 ed art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 – coincidenti con l'esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l'attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, onde preservare l'ambiente ed il paesaggio (cfr. Corte Cost., sent. n. 177/2021; n. 199 del 2014; n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009; cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022). 9.1 Di recente, le stesse Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno ribadito la sussistenza di un favor allo sviluppo delle fonti rinnovabili derivante dalla normativa Europea, puntualmente recepito dal legislatore nazionale, tale da non consentire “alle singole Regioni di adottare legittimamente una normativa regionale concorrente contrastante con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili, né di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto, **ma lasciano spazio alle Regioni di individuare, caso per caso, situazioni in cui l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch'essi a principi affermati a livello Europeo**”, ciò allo scopo di bilanciare, volta per volta tutti gli interessi pubblici eventualmente contrapposti (cfr. Corte Cass., Sez. Unite, 14/04/2023, n. 10054).”*

La pronuncia in esame si pone in linea di continuità con la giurisprudenza che ritiene necessario demandare al procedimento il corretto bilanciamento tra i vari interessi collegati alla tutela del



paesaggio e la necessità di implementare le fonti di energia rinnovabili. Si ritengono pertanto insussistenti le motivazioni a supporto dell'osservazione in esame.

- **In merito al consumo di suolo**

In merito all'osservazione riguardante il consumo di suolo, si evidenzia come lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in concordato con CREA, GSE, ENEA ed RSE, nelle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" precisa che

*"L'obiettivo suddetto è perseguito in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e tenendo conto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In tale ambito, risulta di particolare importanza individuare percorsi sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture energetiche necessarie, che consentano di coniugare l'esigenza di rispetto dell'ambiente e del territorio con quella di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Fra i diversi punti da affrontare vi è certamente quello dell'integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici, realizzati su suolo agricolo. Una delle soluzioni emergenti è quella di realizzare impianti c.d. "agrivoltaici", ovvero impianti fotovoltaici che consentano di preservare la **continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili.**"*

Inoltre, la Regione Lazio, nelle "Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)", attraverso la Carta della capacità d'uso dei suoli, identifica i suoli con livelli crescenti di limitazioni per le utilizzazioni agricole e, quindi, permette di individuare quei suoli potenzialmente più idonei anche a nuovi scenari agricoli, o quanto meno capaci di sostenerli. Si tratta quindi di una cartografia di supporto per una gestione sostenibile della risorsa suolo, anche in ragione della responsabilità verso le prossime generazioni. In tal senso si avverte la necessità di conservare suoli "ad elevata flessibilità culturale" che siano adattabili a diversi usi agricoli, anche diversi dagli attuali. Considerando che il suolo è una risorsa finita, soggetta a consumo soprattutto per la diversificazione della destinazione d'uso, al fine di limitare la perdita della capacità produttiva dei suoli con "elevata capacità d'uso", analogamente a quanto regolamentato da altre Regioni, sono state indicate le aree da considerare come NON IDONEE caratterizzate da suoli di I e II classe: – la I classe identifica i suoli con scarse o nulle limitazioni; – la II classe invece suoli con limitazioni lievi; entrambe individuano suoli che si prestano ad una ampia scelta di colture agrarie e per tale ragione vanno tutelati. Come esplicitato nel documento ICA\_101\_REL14\_Relazione\_agronomica paragrafo\_3.6\_Capacità d'uso del suolo delle aree di impianto (Land Capability Classification), l'area interessata dal progetto si trova completamente in classe III, considerata idonea dalla Regione Lazio.

Roma, lì 16.11.2023

**ALLEGATO 3**

**Oggetto:** [ID: 10370] Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “Grotte di Castro” di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,9 MWac. \_  
**Controdeduzioni ex art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006, alle osservazioni della Sig.ra Monica Tommasi, in qualità di legale rappresentante della Associazione Amici della Terra Onlus** pervenuta in data 01/11/2023

In merito all’osservazione sollevata dalla Signora Monica Tommasi, legale rappresentante dell’Associazione *Amici della Terra Onlus*, si evidenzia che la cartografia riconducibile al portale ministeriale Vincoli in Rete (consultabile al sito: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/>) è stata inserita nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale capitolo 3\_Tutela e vincoli territoriali e ambientali*, paragrafo 3.5 *Beni culturali e Beni Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004)*. Nel paragrafo dedicato è stata inoltre inserita la scheda relativa al bene in esame con le specifiche disponibili sul portale. Il portale, inoltre, permette di caricare il file KMZ del progetto in modo da misurare oggettivamente la distanza del bene dall’area di progetto; pertanto, si conferma che la distanza è pari a quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, ovvero 450 m, ben oltre la distanza minima di 100 m definita dell’art.46 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio, relativo a “*Beni puntuali e lineari – testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto*”. Le specifiche in merito alla tutela dei beni culturali, storici e archeologici sono disponibili e consultabili nei seguenti documenti:

- *ICA\_101\_REL12\_Verifica\_preventiva\_interesse\_archeologico\_VPIA*
- *ICA\_101\_REL15\_Relazione\_Paesaggistica*
- *ICA\_101\_REL16\_Relazione\_di\_intervisibilità*

Si specifica inoltre che le opere di mitigazione sono approfondite, oltre che nei documenti sopracitati, anche nel documento *ICA\_101\_SIA\_Studio di Impatto Ambientale capitolo 9\_Opere di mitigazione e compensazione*.

In riferimento all’osservazione riguardo la presenza del Castello di Santa Cristina, si precisa che nessun sito con tale denominazione risulta censito dalla cartografia nazionale e/o regionale e non risulta disponibile alcuna dichiarazione di interesse storico-culturale sul sito in esame. Pertanto, preso atto del valore storico attribuito dalla comunità locale al bene in esame, si ribadisce quanto sopra esposto. Le distanze pertanto risultano rispettate.

In merito alle osservazioni circa la presunta inidoneità dell’area ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 20, co. 8, considerata la vicinanza con Beni Culturali, si precisa che tale normativa determina l’idoneità delle aree esclusivamente ai fini dell’attivazione dei procedimenti semplificati in conformità con quanto introdotto dal Decreto Semplificazione 2022, il quale ha modificato il citato D.Lgs. 199/2021.

**In sintesi, pertanto, il D.Lgs. 199/2021 art. 20, co. 8 non determina l’idoneità o meno per gli impianti agrovoltaiici in generale, ma solo quelli idonei per particolari iter autorizzativi semplificati.**

Si precisa che, di contro, la presente istanza è riconducibile a una procedura di VIA regolata dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto esula dall'individuazione delle aree idonee rispetto ai criteri del D.Lgs. 199/2021 art. 20, in quanto **l'istanza in corso non rientra nell'iter semplificato**.

Per completezza di informazione, i criteri di identificazione delle aree idonee sono riconducibile al D.M. 10/09/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" recepiti anche dalle "*Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)*" della Regione Lazio, disponibile al seguente indirizzo:

[https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB\\_DGR\\_390\\_07\\_06\\_2022\\_Allegato\\_1.pdf](https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB_DGR_390_07_06_2022_Allegato_1.pdf)

Roma, lì 16.11.2023

**ALLEGATO 4**

**Oggetto:** [ID: 10370] Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico denominato “Grotte di Castro” di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,9 MWac. \_  
**Controdeduzioni ex art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006, alle osservazioni del Sig. Antonio Maria Caterini pervenuta in data 26/10/2023**

Si fa presente che nella documentazione trasmessa in data 26/10/2023 non è presente alcuna osservazione né alcun allegato

Roma, lì 16.11.2023